

**COMUNE DI MAGLIONE**

piazza XX Settembre, 4 - telefono 0161 400123

posta elettronica info@comune.maglione.to.it**ORDINANZA N. 5/2024**

protocollo generale nr. 2066/2024

IL SINDACO

Oggetto: 55a Sagra delle pesche 2024 - istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su via Cavour, via Borgo d'Ale, via Cigliano e piazza Regina Margherita e modifica viabilità - 27 e 28 luglio 2024

PREMESSO che in data 27 e 28 luglio 2024 si svolgerà nel territorio di Maglione la 55a Sagra delle pesche, alla quale parteciperanno operatori commerciali autorizzati a operare su area pubblica, in riscontro alla domanda pervenuta dall'ente organizzatore *Pro loco* di Maglione (prot.1961-24) che, per la circostanza, assorbe l'art. 68 del *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* ex R.D. 18.6.1931, n. 773;

PRESO ATTO della documentazione necessaria ricevuta dall'associazione *Pro loco* di Maglione e precisamente: a-) *Segnalazione certificata di inizio attività temporanea* denominata SCIA (prot. 1982-2024); b-) classificazione del rischio *safety* (prot. 1991-24); c-) preavviso di pubblica manifestazione ex art. 18 di cui al R.D. 18.6.1931, n. 773 denominato T.U.L.P.S. inoltrato al Questore di Torino per il tramite del Commissariato P.S. competente (prot. 1983-24); d-) richiesta di deroga acustica (prot. 1961-24); e-) relazione tecnica del professionista abilitato nel rispetto dell'art. 141, c. 2, del R.D. 6.5.1940, n. 635 che dovrà essere trasmessa al servizio di Polizia locale entro le ore 12 di sabato 27.7.2024 dal responsabile dell'ente organizzatore;

CONSIDERATO che nelle citate giornate potrebbe confluire un numero di astanti nel limite ex art. 141 del *Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*, oltre a spettacoli viaggianti e a operatori commerciali autorizzati a operare su area pubblica ex Risoluzione n. 504334 del 17.4.2002 del Ministero delle attività produttive in riferimento al D. lgs. 31.3.1998, n. 114;

RITENUTO opportuno istituire il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nelle strade e negli orari articolati in dispositivo a seguire, a eccezione dei veicoli autorizzati, di pubblico soccorso e di emergenza;

VISTA la necessità di disciplinare con provvedimento temporaneo il traffico urbano, con la regolamentazione della circolazione statica e dinamica;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera a), 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il Regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO l'art. 6, lettera h), della Legge 26.10.1995, n. 447, *Legge quadro sull'inquinamento acustico*;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*;

VISTO il D. lgs. 31.3.1998, n. 114, *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio*;

VISTA la L. R. Piemonte 12.11.1999, n. 28, *Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio*;

ORDINA

l'istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per permettere il regolare svolgimento della 55a Sagra delle pesche 2024, così disposta:

1-) dalle ore 19 di sabato 27 luglio 2024 alle 01.30 del 28.7.24, nelle seguenti strade:

1a-) su tutta piazza Regina Margherita;

1b-) via Cavour, dal civico 12 (angolo via Regina Elena) e fino a piazza Regina Margherita;

1c-) via Borgo d'Ale, dall'intersezione tra via Cossano e piazza Regina Margherita;

1d-) via Cigliano, dall'intersezione tra l'ex area mercatale e piazza Regina Margherita.

2-) domenica 28 luglio 2024, dalle ore 8 alle ore 18 nelle seguenti strade:

2a-) su tutta piazza Regina Margherita;

2b-) via Cavour, dal civico 12 (angolo via Regina Elena) e fino a piazza Regina Margherita;

2c-) via Borgo d'Ale, dall'intersezione tra via Cossano e piazza Regina Margherita;

2d-) via Cigliano, dall'intersezione tra l'ex area mercatale e piazza Regina Margherita.

È consentito il transito veicolare nei tratti interdetti in prefata alle fattispecie elencate all'art. 177 del *Codice della strada* e ai veicoli autorizzati;

Le limitazioni e le indicazioni, anche dei percorsi alternativi, saranno opportunamente segnalate agli utenti della strada dagli idonei cartelli verticali di prescrizione, così come previsto dal Regolamento di esecuzione del *Codice della strada* (segnaletica verticale ex artt. 116, fig. II.46, e 120, fig. II.74 con integrazione pannello ex art. 83, art. 3 modello II.6);

CONSENTE

nel rispetto del programma della manifestazione organizzata dalla *Pro loco* di Maglione, per le date del 27 e del 28.7.2024 le attività, gli spettacoli e le manifestazioni temporanee in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico, in deroga ai limiti vigenti in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, lettera h), della Legge 26.10.1995, n. 447, dell'art. 9 della Legge regionale Piemonte 20.10.2000, n. 52 e della Deliberazione della Giunta regionale Piemonte 27.6.2012, n. 24-4049;

STABILISCE

che sia collocata, a opera di un incaricato dal comune di Maglione la prescritta segnaletica di modifica della viabilità, di divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in tempo utile (art. 6, c. 4 lett. f) al fine di renderlo noto agli utenti della strada;

AVVERTE

a-) che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste;

b-) che eventuali danni a persone e/o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno posti a carico degli inadempienti;

DISPONE

1-) che i soggetti di cui all'art. 12 del C.d.s. sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

2-) che la presente ordinanza sia inoltrata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Torino;

2-) che la presente ordinanza sia inoltrata alla Polizia locale e ai Carabinieri di Borgomasino;

AVVISA

a norma dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PUBBLICITÀ

la presente ordinanza è pubblicata a decorrere dalla data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Maglione, rispettivamente agli indirizzi (*link*)

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/albo-pretorio> e

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze>, oltre ai luoghi destinatari del presente provvedimento.

Maglione, 24 luglio 2024



IL SINDACO

Giovanni CHIMENTI

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39